



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

## **Comunicazione dell'avvocato e doveri deontologici.**

*Milano, 2 luglio 2026:* Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano avverte il dovere di richiamare nuovamente l'attenzione sul noto fenomeno che, con crescente frequenza, accompagna la trattazione pubblica di procedimenti giudiziari ancora in corso: la loro trasformazione in oggetto di comunicazione mediatica continua, di esposizione personale, di commento anticipato, addirittura di spettacoli teatrali, costituisce troppo spesso una vera e propria rappresentazione esterna alla sede processuale.

Il tema non riguarda la libertà di informazione, che costituisce un presidio essenziale della democrazia, né il diritto dell'opinione pubblica a conoscere fatti di rilevanza generale. Riguarda, piuttosto, il limite oltre il quale la comunicazione sul processo rischia di incidere sulla dignità delle persone coinvolte, sulla corretta percezione dei fatti, sulla serenità del giudizio e sulla funzione stessa della difesa.

Il processo non è uno spazio indistinto di esposizione pubblica. È il luogo nel quale le affermazioni vengono verificate secondo regole, garanzie e responsabilità. È nella sede processuale, e non nella rappresentazione mediatica, che si formano la prova, il contraddittorio e la decisione.

**Per questa ragione, l'avvocato, quando comunica, non parla mai soltanto per sé. La sua parola è legata a una funzione costituzionale e sociale: la tutela dei diritti, il rispetto della parte assistita, la lealtà verso la giurisdizione, la salvaguardia del decoro della professione.**

La legge professionale forense e il Codice deontologico richiamano l'avvocato all'esercizio della professione con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Nei rapporti con gli organi di informazione, tali doveri assumono una particolare intensità: l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto della discrezione e della riservatezza; può fornire notizie solo nell'interesse effettivo della parte assistita, con il suo consenso e sempre nel rispetto del segreto di indagine e dei limiti deontologici.

Non è conforme a questi principi una comunicazione che trasformi il procedimento in occasione di visibilità personale, che enfatizzi il ruolo del difensore, che esponga la parte assistita a valutazioni estranee alla sede giudiziaria, che anticipi giudizi, ricostruzioni o suggestioni destinate a trovare il proprio luogo naturale nel processo.

Il diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non si rafforza attraverso la spettacolarizzazione del processo. Al contrario, può risulterne indebolito quando la dimensione mediatica prevale sulla sobrietà, sulla riservatezza e sulla centralità delle garanzie.



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano richiama, pertanto, tutti gli iscritti a una rigorosa osservanza dei doveri professionali e deontologici, con particolare riferimento ai rapporti con gli organi di informazione, alla tutela del segreto, alla riservatezza, alla dignità delle persone coinvolte e al decoro dell'Avvocatura.

Il medesimo senso di responsabilità deve naturalmente riguardare anche il sistema dell'informazione, chiamato a esercitare il proprio ruolo con accuratezza, misura e rispetto della dignità delle persone, evitando che il racconto del processo si sostituisca al processo stesso.

Il Consiglio si riserva, ove ne ricorrano i presupposti, di segnalare al Consiglio Distrettuale di Disciplina eventuali condotte in contrasto con i principi richiamati.

*Per informazioni:*

Raffaella Cosentino

Mob. 3478575250

[cosentino@ordineavvocatimilano.it](mailto:cosentino@ordineavvocatimilano.it)